



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

(art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241)

Sommario

| | |
|--|----|
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 2 |
| Art. 1 - Principi e finalità | 2 |
| Art. 2 - Oggetto | 2 |
| Art. 3 - Definizioni | 2 |
| Art. 4 - Settori di intervento | 2 |
| Art. 5 - Beneficiari | 3 |
| | |
| CAPO II – RICHIESTE E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | 4 |
| Art. 6 - Termine e modalità per la presentazione della domanda di contributo ordinario | 4 |
| Art. 7 - Modalità di concessione dei contributi ordinari | 4 |
| Art. 8 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari | 5 |
| Art. 9 - Spese ammissibili | 5 |
| Art. 10 – Casi di esclusione dal contributo ordinario | 6 |
| Art. 11 - Istruttoria della domanda di contributo | 6 |
| Art. 12- Valutazione, graduatoria, concessione ed erogazione del contributo | 6 |
| Art. 13 - Concessione di contributi straordinari | 7 |
| Art. 14 – Erogazione dei contributi straordinari | 7 |
| Art. 15 – Revoca dei contributi | 8 |
| | |
| CAPO III –PATROCINIO..... | 8 |
| Art. 16 - Patrocinio | 8 |
| | |
| CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 9 |
| Art. 17 - Obblighi dei beneficiari | 9 |
| Art. 18- Controlli | 9 |
| Art. 19 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione | 9 |
| Art. 20 – Albo dei beneficiari | 10 |
| Art. 21 - Norme finali e transitorie..... | 10 |

Regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. __ del __/__/____

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si attiene per la concessione di contributi e patrocini, ad enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro, anche in attuazione del proprio Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 30 del 22/04/2002 e successive modificazioni, in cui si evince, in particolare all'art. 5, che il Comune opera per il sostegno delle Associazioni e per la valorizzazione della partecipazione, sia singola che associata, alla vita cittadina e allo sviluppo del territorio.
2. La concessione di contributi e del patrocinio oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Comune di Chiusi, con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative, lavori e acquisti nei settori d'intervento individuati di cui all'art. 4 e per la concessione di patrocini.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche o giuridiche e di iniziative con fini di lucro, provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori.

Art. 3 - Definizioni

1. Il Comune provvede al sostegno di attività come individuate all'art. 4, ed in generale al sostegno delle attività a rilevanza pubblica, sulla base delle risorse disponibili, mediante l'erogazione di:
 - a) Contributi economici ordinari a sostegno dell'attività ordinaria esercitata dal soggetto richiedente sulla base della propria programmazione;
 - b) Contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni a carattere straordinario, di particolare rilievo e svolte *una tantum* o per acquisto di particolari beni; per iniziative ed attività promosse direttamente dal comune da realizzare con gli enti di cui all'art.5.
 - c) Patrocinio, una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico. La concessione del patrocinio implica la possibilità per il richiedente dell'uso dello stemma araldico del Comune.

Art. 4 - Settori di intervento

1. Il Comune di Chiusi, nei limiti delle risorse disponibili, sostiene mediante la concessione di contributi e patrocini, le azioni riportate nell'art. 2 comma 1 nei seguenti settori:

1) Sociale

- Organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza (salvaguardia della salute, superamento emarginazione, tutela delle minoranze, promozione umana, impegno civile);
- Avvio e gestione di iniziative di sostegno ed educazione sociale;
- Attività ludico-ricreative e attività motoria per soggetti deboli o a rischio e anziani;
- Altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

2) Cultura ed educazione

- Organizzazione di eventi culturali che assumono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- Valorizzazione dei beni culturali ed archeologici;
- Promozione di scambi culturali;
- Attività educative e didattiche;
- Iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- Altre iniziative di interesse generale nel settore culturale e dell'educazione.

3) Sport e tempo libero

- Promozione e sostegno alla pratica dello sport dilettantistico
- Formazione educativa e sportiva dei giovani
- Organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative
- Svolgimento di attività sportive
- Altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

4) Turismo

- Organizzazione di eventi di richiamo turistico
- Promozione della città di Chiusi e del suo territorio
- Rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività turistiche della realtà chiusina
- Altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e del turismo.

5) Ambiente

- Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
- Attività o Iniziative dedicata al tema ambientale.

6) Economia locale

- Valorizzazione del tessuto economico della città
- Promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali
- Valorizzazione dei centri commerciali naturali.

2. La Giunta comunale, con l'avviso di cui all'art. 7, può stabilire su quali settori di intervento e su quali specifiche azioni erogare i contributi ordinari.

Art. 5 - Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui all'art. 3 gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.
2. Gli enti di cui al comma precedente, devono avere sede nel Comune di Chiusi e svolgere l'attività, per la quale viene richiesto il contributo e/o il patrocinio, nel territorio comunale.

3. L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune di Chiusi per interventi che si svolgano sul territorio comunale.
4. L'Amministrazione comunale può concedere in casi particolari contributi e patrocini per attività svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione della cultura, storia, arte, archeologia, sport del territorio di Chiusi.
5. Non possono beneficiare di contributi e di patrocini i soggetti che costituiscono partiti politici o organizzazioni sindacali.

CAPO II – RICHIESTE E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 6 - Termine e modalità per la presentazione della domanda di contributo ordinario

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, verrà pubblicato un avviso con i termini e modalità di presentazione della domanda di contributo, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
2. La domanda, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Chiusi, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:
 - a) Copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune di Chiusi);
 - b) Bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statuari;
 - c) Composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;
 - d) Relazione illustrativa dell'attività programmata (finalità, tempi, luogo, modalità di svolgimento e obiettivi prefissati. Per l'acquisto di beni, una relazione che illustri chiaramente lo scopo a cui è destinato tale acquisto) svolta o da svolgersi dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso;
 - e) Piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative all'attività e/o acquisti per i quali si richiede il contributo.
3. La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e parità fra i richiedenti.
4. La concessione del contributo è stabilita dalla Giunta comunale nel rispetto di criteri generali come specificato al successivo art. 8.

Art. 7 - Modalità di concessione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono concessi con procedimento valutativo, previo apposito avviso. Nell'avviso viene definito:
 - l'importo totale da destinare ai contributi;
 - il termine di presentazione della domanda;
 - i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione di graduatorie;
 - eventuale punteggio minimo per accedere al contributo;
 - i criteri per la quantificazione degli importi dei contributi;
 - eventuale limite minimo e massimo di contributo erogabile.

Art. 8 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richieste risultante dall'applicazione dei successivi criteri per i relativi settori di intervento, i cui punteggi e importi finanziari saranno determinati con l'avviso pubblico approvato dalla Giunta comunale.
2. Criteri generali:
 - Qualità dell'iniziativa e/o il carattere di originalità, e/o innovatività dell'attività;
 - Esperienza e qualificazione del soggetto proponente;
 - Attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di programmazione approvati (Documento unico di programmazione ed altri);
 - Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata e radicamento nella comunità locale;
 - Coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
 - Benefici diretti o indiretti a vantaggio della comunità amministrata;
 - Incidenza del volontariato nell'attività svolta;
 - Natura dell'attività svolta, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico e a quelle ecosostenibili (rif. Regolamento delle Ecofeste);
 - Apporti di fondi al progetto diversi dal contributo comunale;
 - Livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario.
3. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'90% della spesa effettivamente sostenuta e comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo. Per spese fino ad Euro 500,00 la percentuale del contributo può essere derogata fino al 100% fermo restando che il contributo non deve comunque superare la differenza tra entrate e uscite.

Art. 9 - Spese ammissibili

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative, manifestazioni, acquisto di beni, oggetto di contributo ordinario.
2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo:
 - a. spese per l'acquisto di beni e servizi strettamente connessi con lo svolgimento delle attività o iniziative;
 - b. spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che intervengono all'attività e/o iniziativa;
 - c. spese per rimborsi chilometrici strettamente correlati all'attività;
 - d. spese rimborsate ai volontari per lo svolgimento dell'attività oggetto della richiesta di contributo nei limiti e secondo le modalità dei rispettivi regolamenti;
 - e. il costo del personale destinato all'attività oggetto della richiesta di contributo;
 - f. massimo il 20% del totale del contributo per costi indiretti imputabili direttamente alle attività oggetto della richiesta di contributo (es. cancelleria, utenze, spese varie di segreteria, spese telefoniche, ecc.);
3. Per le associazioni di volontariato e/o promozione sociale che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale.
4. Spese non ammissibili: non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, spese relative a prestazioni del presidente, spese relative

a prestazioni del beneficiario, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione, le spese di vitto, alloggio e rinfreschi, salvo quanto stabilito nei commi precedenti del presente articolo.

Art. 10 – Casi di esclusione dal contributo ordinario

1. Sono possibili causa di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:

- presentate da soggetti non legittimati;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- presentate oltre il termine previsto dall'avviso;
- non presentate sull'apposito modulo;
- presentate da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi nell'anno precedente, salvo diverso termine assegnato a seguito di motivata richiesta.

2. Prima di procedere all'esclusione, l'Ufficio competente procederà, ai sensi del successivo art. 11, al soccorso istruttorio.

Art. 11 - Istruttoria della domanda di contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dall'avviso di cui all'art. 6, richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

Art. 12- Valutazione, graduatoria, concessione ed erogazione del contributo

1. Gli interventi ammissibili a contributo saranno valutati dall'ufficio competente e verrà formulata apposita graduatoria. La graduatoria, redatta secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato alle attività da finanziare e con l'indicazione dell'importo dell'incentivo proposto, viene approvata dalla Giunta comunale.
2. I soggetti beneficiari del contributo possono richiedere un acconto del 50%. L'acconto sarà erogato con deliberazione della Giunta comunale, almeno 30 giorni prima dell'attività oggetto della richiesta di contributo. Il saldo verrà liquidato a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione.
3. Al termine dell'attività che è stata ammessa a contributo e comunque non oltre i 90 giorni dalla conclusione deve essere inviata al Comune la rendicontazione delle spese, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta e copia dei documenti attestanti le spese sostenute (fatture, scontrini, biglietti di mezzi di trasporto, ...).
4. I beneficiari dovranno fornire anche copia dei materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate per le quali è stato concesso il contributo nei quali deve essere riportata la dicitura "realizzato con il contributo del Comune di Chiusi" affiancato allo stemma comunale.
5. I contributi - a saldo, in caso sia stato richiesto e concesso l'acconto di cui al comma 2, oppure il contributo totale concesso - saranno erogati dal Comune di Chiusi, con deliberazione della Giunta comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai cc. 3 e 4.
6. Qualora il Comune di Chiusi risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del

beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

7. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. I soggetti interessati devono presentare una domanda al Comune nella quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - c) Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
5. L'ufficio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, l'ufficio, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 5, tenuto conto:
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
 - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - coerenza delle iniziative proposte con i programmi annuali dell'Amministrazione (Documento unico di programmazione ed altri);
 - della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - gratuità o meno dell'iniziativa;
8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
9. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.
10. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 90% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.
11. Ai fini della concessione del contributo, per l'ammissibilità delle spese si applica l'art. 9.

Art. 14 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'attività o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

- 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
- 2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
2. I contributi straordinari sono erogati con deliberazione della Giunta comunale entro i 30 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
4. Qualora il Comune di Chiusi risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.
5. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Revoca dei contributi

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove sia stato concesso l'acconto, la restituzione del medesimo:
 - a) la mancata presentazione di quanto richiesto dagli articoli 12 e 14;
 - b) la mancata realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore);
 - c) in caso di modifica sostanziale dell'attività o dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo ordinario.
2. Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione dell'acconto eventualmente erogato, comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.
3. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
4. L'atto di revoca è approvato dalla Giunta comunale.

CAPO III – PATROCINIO

Art. 16 - Patrocinio

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate utilizzando il modello pubblicato sul sito internet del Comune di Chiusi, secondo le modalità di seguito indicate ed almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Il patrocinio può essere concesso ai beneficiari individuati all'art.5 e in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso la documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di patrocinio di cui al presente regolamento per anni due;
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Chiusi e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
4. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a favore del soggetto a cui viene accordato; tali interventi devono eventualmente essere richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore
6. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del Comune. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante l'esposizione sui manifesti e sui materiali pubblicitari dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune della Città di Chiusi".

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, finalizzati anche al risparmio idrico ed energetico, fermo restando il rispetto del Regolamento comunale sulle Ecofeste;
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
4. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
5. La concessione di contributi, e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 18- Controlli

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune della Città di Chiusi o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 19 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Sono a carico del Responsabile competente per materia, salva espressa attribuzione ad altro soggetto dallo stesso individuato nell'ambito della propria autonomia organizzativa, gli

adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

Art. 20 – Albo dei beneficiari

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico individuato secondo le norme del presente Regolamento e della normativa vigente.
3. L'albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale del Comune per la libera visione e presa d'atto.

Art. 21 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. E' abrogato il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, benefici, esenzioni od altre utilità a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 27/10/2004.
3. Per l'anno 2018 l'avviso sarà pubblicato entro il 31/12/2018 e saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili con l'erogazione del contributo ordinario a consuntivo delle attività per le quali è stato richiesto il contributo.